

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 2288)

approvato dal Senato della Repubblica il 18 dicembre 1997

(V. Stampato Camera n. 4420)

modificato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1998*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di lavori pubblici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 1.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «legge n. 109», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale. Nei contratti misti di lavoro, forniture e servizi, **anche** quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico prevalente».

2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 1.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. *Identico:*

«1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale **e di ingegneria naturalistica**. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi **e nei contratti di forniture o di servizi** quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico **superiore al 50 per cento**».

2. *Identico:*

«*b*) ai concessionari di lavori pubblici, **di cui all'articolo 19, comma 2**, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, **alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mercato in regime di libera concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori di cui alle categorie dalla 1^a alla 6^a, 10^a, lettere *a*) e *b*), 14^a, 15^a e 17^a della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;».

3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3, 4, **5 e 5-bis** sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, **comma 2**, e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32 e 33.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori **riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158**».

3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, **di cui al medesimo comma 2, lettera *b***), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, **18**, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32 e 33. **Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b***), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera *b*), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 50 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire direttamente i lavori. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera *b*), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del **40** per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori **secondo quanto disposto dalle norme della presente legge**. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera *b*), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo ovvero comunque non rientranti tra quelli la cui categoria o categorie prevalenti ricadano nelle categorie dalla 1^a alla 6^a, 10^a, lettere *a*) e *b*), 14^a, 15^a e 17^a della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni».

4. All'articolo 2, comma 6, lettera *a*), della legge n. 109, dopo le parole: «di interesse generale», la virgola è soppressa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4».

4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis sono sostituiti dai seguenti:

«5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e **di quelli di cui al comma 2, lettera b**), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione **di lavori pubblici** ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo **nonchè tra quelli di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo».**

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

(Qualificazione)

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **con il Ministro della difesa** e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Qualificazione)

1. *Identico:*

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori **a qualsiasi titolo** di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, **sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale**, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori **a qualsiasi titolo** di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita **un'**apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. **Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili.** Agli organismi di attestazione è demandato

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) *identica*;

b) dichiarazione della presenza di elementi **significativi e tra loro correlati** del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari **conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione**.

4. *Identico*:

a) *identica*;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono **agire in piena** indipendenza **rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione** e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati **nel settore delle costruzioni**, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, **nel**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3;

e) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), **ed il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare tipologia.** La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere esercitati per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;

c) *identica;*

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. **Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;**

e) la facoltà **ed il successivo obbligo** per le stazioni appaltanti, **graduati in un periodo non superiore a cinque anni** ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere **previsti** per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) *identica;*

g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, **nonché le relative modalità di verifica;**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4».

2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole: «dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 3».

5. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«*11-bis.* Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) identica».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

«*11-bis. Identico.*

11-ter. Identico.

***11-quater.* Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme euro-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(*Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*)

1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.

11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori».

Art. 3.

(*Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*)

1. *Identico:*

«1-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I-ter. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando la facoltà, in caso di **morte**, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

I-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, richiedono **entro 10 giorni dalla gara, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, nonché agli offerenti sorteggiati in sede di gara in numero** non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, i soggetti aggiudicatori procedono all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori per l'applicazione delle sanzioni nelle misure **e con le modalità** di cui all'articolo 8, comma 7, **nonché, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, se il fatto concerne l'aggiudicatario, anche all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato e all'aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I-ter. **I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono** prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. **I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.**

I-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, **prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate,** richiedono **ad un numero** di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, **arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,** di comprovare, entro **dieci** giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero **non confermi le** dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione **o nell'offerta,** i soggetti aggiudicatori procedono **all'esclusione del concorrente dalla gara,** alla escussione della relativa cauzione provvisoria **e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermi-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6».

3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) la componente impiantistica o tecnologica incida più del 50 per cento sul valore dell'opera. **In tal caso è consentito indire la gara sulla base di un progetto definitivo;**».

4. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

no le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione».

2. *Identico.*

3. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «progettazione esecutiva» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 5,».

4. *Identico:*

«1) **riguardino lavori la cui** componente impiantistica o tecnologica incida **per** più del 50 per cento sul valore dell'opera;».

5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4».

6. *Identico:*

«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori ed il cui pagamento avviene a collaudo effettuato».

5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, **stabilito in sede di gara**, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. **Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili».**

7. *Identico:*

«2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, **nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione**, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, **anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a van-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-quater. La stima del valore degli immobili di cui al comma 5-*ter* è effettuata dall'Ufficio tecnico erariale».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

taggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione».

8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo.

9. *Identico:*

«5-ter. *Identico.*

5-quater. **La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combina-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

(*Programmazione dei lavori pubblici*)

1. L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Programmazione dei lavori pubblici*) - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, **ambientali** e nelle sue componenti socio-economiche,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione».

Art. 4.

(*Programmazione dei lavori pubblici*)

1. *Identico:*

«Art. 14. - (*Programmazione dei lavori pubblici*) - 1. *Identico.*

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti **di sostenibilità ambientale,**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. **Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione è tenuta a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione **nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo** a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico».*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;».

3. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono ap-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei **conseguenti** progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo **sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con *standard* urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.**

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi **oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con *standard* minimi da norme nazionali o regionali**, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta co-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

provate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni».

Art. 5.

(*Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione*)

1. L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione*). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del program-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

munale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni».

Art. 5.

(*Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione*)

1. *Identico:*

«Art. 7. - (*Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione*). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del program-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ma triennale dei lavori pubblici; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti **o a società di servizi** aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, orga-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ma triennale dei lavori pubblici **e dei relativi aggiornamenti annuali**; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. *Identico.*

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti **singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. *Identico.*

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. **In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.**

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

Art. 6.

(Redazione dei progetti)

1. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. *Identico*».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 17 della legge n. 109)

1. La rubrica dell'articolo 17 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: «Esfettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie».

2. *Identico*:

«1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge **o per convenzione**;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di progettazione di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione. **Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.**

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, **utilizzando i fondi di cui all'articolo 18, comma 1.** Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) *identica*;

e) dalle società di **professionisti** di cui al comma 6, lettera a);

f) *identica*;

g) *identica*.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, **nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali**, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, **ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice**, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico **ed abbiano svolto o collaborato ad** attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*). Le società di cui al comma 1, lettera *f*), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati.

5. Ad università ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche necessari ai soggetti di cui al comma 1 per la predisposizione esclusivamente del programma triennale dei lavori pubblici.

6. Ai fini della presente legge:

a) sono società di progettazione le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità **o di rilevanza architettonica o ambientale** o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, **così come definiti dal regolamento**, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, **casi che devono essere** accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*). Le società di cui al comma 1, lettera *f*), **singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera *g*)**, possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo **i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.**

Soppresso

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di **professionisti** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progetta-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo **anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266**. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo **previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;**

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. **Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.**

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione».

2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi **da 11 a 14** sono sostituiti dai seguenti:

«11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare temperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione».

3. All'articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti».

4. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi **11 e 12** sono sostituiti dai seguenti:

«11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra **40.000** e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare temperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presen-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), di loro fiducia.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. **Nei casi in cui necessitino requisiti specifici, si può far ricorso, motivatamente, ad altre procedure.** A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'at-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), di loro fiducia. **In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.**

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno».

5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti **valutano in via prioritaria la opportunità di applicare** la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'at-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

3. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonchè le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis del presente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. **In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori».**

6. *Identico:*

«14-bis. *Identico.*

14-ter. *Identico.*

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis **nonché ai**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

articolo sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sensi del comma 14-ter del presente articolo, **fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155**, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. Identico.

14-sexies. Identico.

14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

7. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. *Identico.*

9. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(*Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici*)

1. All'articolo 21 della legge n.109, i commi 1, 1-*bis* e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici*)

1. *Identico:*

«1. *Identico.*

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, **con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso**, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

to di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. **Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario per lavori di qualsiasi importo risulti maggiore di una percentuale di ribasso stabilita nel bando di gara fra dieci e trenta, la garanzia di cui all'articolo 30, comma 1, è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale.**

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonchè l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione **entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte** esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione **automatica** non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

2. *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare».

Art. 8.

(Licitazione privata)

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: «Licitazione privata e licitazione privata semplificata».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

(Licitazione privata)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma *1-ter* del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma *1-bis* del presente articolo, presentano apposita domanda. **La domanda non può essere presentata a più di venti soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*.** Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda a più di venti soggetti. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per i due anni successivi a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa e per quello successivo. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

«*1-bis.* *Identico.*

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, **lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)***, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma *1-bis* del presente articolo, presentano apposita domanda. **I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13.** Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda **in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma.** La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per **l'anno successivo** a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art 9.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 109)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: «le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «i principi desumibili dalle disposizioni».

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, le parole: «per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

4. All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: «strettamente» è soppressa.

5. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art 9.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 109)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole: «coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione,» sono sostituite dalle seguenti: «coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,».

4. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: «nuovo capitolato generale d'appalto» sono inserite le seguenti: «che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e» e le parole: «per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

5. All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge n. 109, le parole: «17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 7».

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

parole: «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

6. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: «anche su richiesta», è inserita la seguente: «motivata».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: «anche su richiesta», è inserita la seguente: «motivata» e le parole: «del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio ispettivo di cui al comma 10».

9. All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli».

10. All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.

10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità ap-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

partenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

11. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

12. All'articolo 4, comma 16, lettera *c*), della legge n. 109, sono soppresse le parole: «le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, ».

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le parole: «80.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 ECU».

15. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie».

16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è abrogato.

17. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto».

18. All'articolo 5 della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

8. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: «regolata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «ammessa in base alle».

9. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: «per quanto attiene» sono inserite le seguenti: «al periodo di riferimento nonchè».

10. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: «riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate».

11. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è soppressa la parola: «esclusivamente».

12. All'articolo 13, comma 2, della legge n. 109, sono soppresse le parole da: «nonchè nei» fino a: «fornitori».

13. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».

14. All'articolo 13, comma 5, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La loro costituzione deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e la loro composizione non può subire alcuna modificazione durante l'espletamento della stessa».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

Soppresso

23. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le parole: «**di cui al comma 1**» sono sostituite dalle seguenti: «**di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*) ed *e*)**» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara».

24. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«**5.** È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*) ed *e*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

15. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi» è inserita la seguente: «3,».

16. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, la parola: «speciali» è sostituita dalla seguente: «**spaziali**».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*) ed *e*), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta».

25. *Identico.*

26. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, **dopo le parole: «ai profili ambientali» sono inserite le seguenti: «e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio»;** la parola: «speciali» è sostituita **dalle seguenti: «dimensionali, volumetriche,»** e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «**; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa**».

27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le parole: «nei termini e con le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «**nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità**».

28. All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le parole: «nonché agli studi e alle ricerche connessi,» sono inserite le seguenti: «**gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni profes-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

17. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici», sono aggiunte le seguenti: «ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*)».

18. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione ap-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,».

29. All'articolo 18, comma *2-bis*, della legge n. 109, dopo le parole: «impatto ambientale ad altre rilevazioni,» sono inserite le seguenti: «alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,».

30. All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma *2-bis*, sono inseriti i seguenti:

«*2-ter*. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge».

31. *Identico*.

32. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

paltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali».

19. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), nonchè le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

20. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».

21. All'articolo 24, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 109, le parole: «superiore a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 300.000».

22. All'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109, dopo le parole: «imperiosa urgenza» sono inserite le seguenti: «attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».

23. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

33. All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le parole: «delle amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,».

34. *Identico.*

35. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, **dopo la parola: «parere» è soppressa la parola: «vincolante», le parole: «ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».**

36. *Identico:*

37. *Identico:*

38. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, **dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera *b*),».**

39. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis».

24. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è abrogato.

25. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;».

26. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: «aumento della spesa prevista» sono inserite le seguenti: «, da riferirsi all'importo di contratto,».

27. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

40. *Identico.*

41. *Identico.*

42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, **al primo periodo, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori» e le parole: «della spesa prevista» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo del contratto stipulato».**

43. *Identico.*

44. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. **In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

28. All'articolo 28 della legge n. 109, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione».

29. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».

45. All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109, le parole: «per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17».

46. All'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge n. 109, le parole: «17, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 4».

47. All'articolo 28, **comma 1**, della legge n. 109, sono aggiunte, **in fine**, le seguenti parole: «e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione».

48. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

30. All'articolo 29, comma 1, lettera *f*), della legge n. 109, le parole: «nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato» sono sostituite dalle seguenti: «del nominativo del direttore dei lavori designato, nonchè, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro».

31. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-*bis*, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

49. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«**9.** Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile».

50. *Identico.*

51. *Identico:*

«*f-bis*) *identica;*

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-*bis*, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma».

32. All'articolo 30 della legge n. 109, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma».

52. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario».

53. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione».

54. All'articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento» e l'ultimo periodo è soppresso.

55. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centotanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

33. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti».

34. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

56. *Identico.*

57. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)».

58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

59. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna all'amministrazione aggiudicatrice:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

***I*-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1-bis vengono redatti ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55».**

36. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

60. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna **ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:**

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*».

Soppresso

61. Identico:

«2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del comma 1-*bis*, nonchè il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma 1-*bis* formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

2-*bis*. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; **in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi.**

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-*bis*, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma 1-*bis*, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del comma 1-*bis*, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma 1-*bis* formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri **vanno evidenziati nei bandi di gara e non** sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. **Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.** Il direttore di cantiere e **il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano** sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2-*bis*. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-*bis*, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma 1-*bis*, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

37. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore».

(Si veda il comma 45)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

62. *Identico.*

63. All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso».

64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

65. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

38. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;».

39. All'articolo 18, comma 3-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, **dopo le parole: «sui lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «o della stazione appaltante, fino all'istituzione della stessa Autorità».**

40. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.

41. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: «, da trasmettere» a: «n. 3) e» sono soppresse.

42. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

66. *Identico.*

67. All'articolo 18 **della legge 19 marzo 1990, n. 55, il** comma 3-ter, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, **è abrogato.**

68. *Identico.*

69. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: «, da trasmettere» a: «n. 3) e» sono soppresse **ed al medesimo comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa».**

70. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

slativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,»;

b) la parola: «5,» è soppressa;

c) le parole da: «20» fino a: «n. 584, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

43. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5)».

44. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soppressa

a) identica;

b) identica».

71. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, **il comma 12**, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività **ovunque espletate** che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2** per cento dell'importo dei lavori affidati **o di importo superiore a 100.000 ECU** e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera **di** impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). **È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati».**

72. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dicembre 1991, n. 406, **dopo la parola: «3-bis,» è inserita la seguente: «3-ter,» e la parola: «5,» è soppressa.**

45. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;».

46. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.

47. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: «rispetto ai servizi» sono aggiunte le seguenti: «, siano complessivamente di importo inferiore al 20 per cento del totale».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dicembre 1991, n. 406, la parola: «5,» è soppressa.

Soppresso

(Si veda il comma 65)

73. *Identico.*

74. **L'articolo 38 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:**

«Art. 38. - (*Applicazione della legge*). -
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera».

75. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: «rispetto ai servizi» sono aggiunte le seguenti: «, siano complessivamente di importo inferiore al **50** per cento del totale».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

48. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14».

Art. 10.

(Definizione delle controversie)

1. L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - *(Definizione delle controversie)*. - 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di gra-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

Soppresso

Art. 10.

(Definizione delle controversie)

1. *Identico:*

«Art. 32. - *(Definizione delle controversie)*. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata».

Art. 11.

(*Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione*)

1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis. - (*Promotore*). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare alle amministrazioni ag-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento **cessano di avere efficacia** gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata».

Art. 11.

(*Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione*)

1. *Identico:*

«Art. 37-bis. - (*Promotore*). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti **di cui al comma 2, di seguito denominati** “promo-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giudicatrici offerte relative ai lavori inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

2. Possono presentare le offerte ai sensi del comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonchè i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (*Valutazione delle offerte*). - 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici **proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere** uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, **uno studio di fattibilità**, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da **un** istituto di credito, **una** specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonchè **l'indicazione** degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. **Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.**

2. Possono presentare le **proposte di cui al** comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonchè i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (*Valutazione della proposta*). - 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano **la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed am-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), anche tenendo conto, sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano, e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario redige nei termini indicati nell'offerta il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario e attiva conseguentemente tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatrici della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

Soppresso

Soppresso

Art. 37-*quater*. - (Indizione della gara).
- 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b)*, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera *a)*; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.

Art. 37-quinquies. - (Società di progetto). - 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Le società di cui al comma 3 possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite *pro quota* mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

5. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiarimenti ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.

6. La conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-*quater*. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

Art. 37-*sexies*. - (Società di progetto: emissione di obbligazioni). - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire **una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità** possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite *pro-quota* mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, **secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.**

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 37-quater. - (*Risoluzione*). - 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 37-septies. - (*Risoluzione*). - 1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire **ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 37-octies. - (*Subentro*). - 1. **In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:**

a) **la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e fi-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 37-*quinquies*. - (*Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto*). - 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

Art. 37-*nonies*. - (*Privilegio sui crediti*). - 1. *Identico*.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari **dei crediti**, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono **essere effettuate** presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

legio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

2. Dopo l'articolo 19 della legge n. 109 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Recesso del concessionario*). - 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37-*quater*, comma 1, lettere a) e b), e comma 2».

Art. 12.

(Efficacia di disposizioni della legge n. 109)

1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole «agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Art. 12.

(Efficacia di disposizioni della legge n. 109)

Identico.

